



## TERRITORIALI DI PIACENZA

Luogo, 16/03/2020

### **Azienda in indirizzo**

**e p.c.** **Prefettura Piacenza**  
[protocollo.prefpc@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpc@pec.interno.it)

**Azienda USL di Piacenza**  
Via Antonio Anguissola, 15  
29121 Piacenza PC  
[protocollounico@pec.ausl.pc.it](mailto:protocollounico@pec.ausl.pc.it)

Oggetto: emergenza epidemiologica COVID -19 – richiesta urgente di incontro

Premesso che

l'articolo 44 del Dlgs. 81/08 stabilisce il diritto del lavoratore e delle lavoratrici, in caso di emergenza e di pericolo grave, ad abbandonare il posto di lavoro e sospendere la prestazione lavorativa senza subire alcuna conseguenza;

con sentenza n. 6631/2015, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il datore di lavoro dovesse violare il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro non assicurando condizioni di lavoro idonee ai lavoratori, questi ultimi sono legittimati a non eseguire la prestazione lavorativa, eccependo l'inadempimento datoriale (simile questione è stata affrontata e confermata anche dalla sentenza n.836 del 19 gennaio 2016);

quanto stabilito all'art. 2087 c.c. ossia che *“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestato di lavoro”*;

l'articolo 1460 del codice civile sancisce, inoltre, che *“nei contratti con prestazione corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempire la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabili dalle parti o risultino dalla natura del contratto...”*.

## Considerato quanto

Disciplinato in materia di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 nei recenti DPCM e le relative circolari sanitarie, in particolare il DPCM 11 marzo 2020, per quanto riguarda i necessari strumenti sanitari di protezione e le giuste regole di sicurezza, imposte in via straordinaria dalle norme;

Quanto sottoscritto nel protocollo tra il Governo e Cgil, Cisl e Uil in tema di confronto tra la Parti Sociali, in materia di consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e in tema di costituzione del Comitato aziendale per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione che, a titolo generale, per il settore possiamo declinare a seconda delle figure professionali.

Le figure professionali impiegate, che possono svolgere lavoro a distanza attraverso l'utilizzo dello Smart working, devono essere messe nelle condizioni di non recarsi presso il proprio ufficio. Le imprese devono organizzare l'orario di lavoro al fine di evitare la compresenza dei lavoratori.

Le aziende dei consegnatori a domicilio dovranno garantire:

- 1) Che la consegna avvenga senza alcun contatto con il cliente.
- 2) I dispositivi di protezione individuale come i gel igienizzanti.
- 3) La sanificazione della strumentazione in uso ai lavoratori.

Le aziende che organizzano attività di magazzinaggio dovranno garantire:

- 1) La sanificazione di tutta la strumentazione in dotazione ai lavoratori anche organizzando il turno di lavoro affinché sia possibile – attraverso idonei prodotti forniti dall'azienda – la messa in sicurezza degli stessi.
- 2) La distanza di almeno un metro in tutto il ciclo della produzione o in alternativa l'utilizzo di DPI come stabilito dal DPCM dell'8 marzo u.s.

Le aziende degli autotrasportatori dovranno garantire:

- 1) Che la consegna avvenga senza alcun contatto con le persone delle aziende di partenza e destinazione del carico.
- 2) I dispositivi di protezione individuale come i gel igienizzanti.
- 3) La sanificazione delle cabine di guida. In caso di uso promiscuo ogni qual volta vi è un passaggio di utilizzo.

Al fine di continuare a garantire concretamente la filiera del trasporto delle merci di prima necessità, intendendo con questo i generi alimentari, gli approvvigionamenti sanitari e farmacologici per gli ospedali e per la distribuzione urbana nelle attività specifiche, ancora aperte al pubblico, e il carburante, è necessario e non più rimandabile attuare una limitazione del beni trasportati, spediti, consegnati, ecc....in questo contesto di emergenza, dove le logiche di interesse di mercato devono cedere il passo alla necessità di sicurezza del lavoro e dell'intera società civile.

Le scriventi Organizzazione Sindacale territoriali, congiuntamente alla RSA/RSU e RLS, chiedono urgentemente un incontro per le ragioni sin qui esposte.

Nelle more di tale confronto, in assenza comprovata dei necessari presidi e strumenti sanitari, preposti per evitare il contagio, nei settori di magazzinaggio, trasporto merci e distribuzione urbana ed extraurbana delle merci, dove i bene trasportati non siano

essenziali ai fabbisogni reali di sussistenza della popolazione (in particolare generi alimentari, clinico-sanitario/farmaceutico, carburanti,...) ricorrono le condizioni evidenziate nella premessa.

In attesa di riscontro immediato,

Distinti Saluti

Per le Segreterie Provinciali di Piacenza

I SEGRETARI GENERALI

FILT CGIL



FIT CISL



UILTRASPORTI

